

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DECRETO 5 maggio 2014.

Definizione del perimetro di gruppo bancario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);

Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53, recante recepimento della direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 il quale, tra l'altro, apporta modificazioni e integrazioni al TUB e al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, per il recepimento della predetta direttiva;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relativo alla vigilanza supplementare sulle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario e, in particolare:

l'art. 1, comma 1, lettera *v*), ai sensi del quale è società di partecipazione finanziaria mista un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUB:

l'art. 59, comma 1, lettera *b-bis*), ai sensi del quale per "società di partecipazione finanziaria mista" si intendono le società di cui all'art. 1, comma 1, lettera *v*), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

l'art. 60, comma 1, lettera *b*), in base al quale il gruppo bancario è composto dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie o strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante le partecipazioni in società bancarie e finanziarie, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR 27 dicembre 2006, n. 933, in materia di definizione del perimetro di gruppo bancario, adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e informativa al pubblico delle banche e dei gruppi bancari;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del TUB;

Decreta:

Art. 1.

Gruppo bancario

1. La Banca d'Italia stabilisce i criteri della rilevanza determinante delle partecipazioni in società bancarie e finanziarie detenute dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana ai fini della individuazione di un gruppo bancario, in armonia con il diritto dell'Unione europea, avendo presenti in particolare i parametri stabiliti dalle disposizioni europee in materia di determinazione della finanziarietà dei gruppi di società ai fini della loro qualificazione come conglomerati finanziari. Tali criteri dovranno tenere in considerazione le esigenze di effettività dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

2. Ai fini di cui al comma 1 le disposizioni dettano, tra l'altro, criteri idonei a:

a) consentire, in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, la coincidenza in capo alla medesima società di partecipazione finanziaria mista, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. *v*) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 del ruolo di capogruppo bancaria, capogruppo assicurativa e società a capo del conglomerato finanziario;



b) definire, in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, la nozione di partecipazione da prendere in considerazione nel calcolo della rilevanza determinante delle società bancarie e finanziarie nell'insieme delle società partecipate dalla società finanziaria o dalla società finanziaria mista capogruppo italiana, non limitando il calcolo stesso alle sole società controllate.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di consentire un adattamento graduale alla nuova disciplina, la Banca d'Italia può prevedere un regime transitorio nei confronti delle società finanziarie e delle società finanziarie miste che, in base ai nuovi parametri, siano identificate come società capogruppo per la prima volta.

2. L'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2006, n. 933 di cui alle premesse è abrogato a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2014

Il Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

PADOAN

14A03716

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 345/2014 del 1° aprile 2014 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcipotriolo e Betametasone Teva».

Nell'estratto della determinazione n. 345/2014 dell'1° aprile 2014, relativa al medicinale per uso umano CALCIPOTRIOLO E BETAMETASONE TEVA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2014, serie generale n. 97, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto:

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co. 2 del d.lgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Calcipotriolo e Batemetasone Teva è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

